

TICINO
SWISS
TAILOR
MADE
FINANCE

PRIVATE EQUITY MANAGER



Quali sono gli elementi chiave del settore del private equity in Svizzera?

Prima nazione al mondo per competitività

Quadro regolamentare snello, tassazione favorevole alle imprese, contesto socio-economico di primo livello, capacità innovativa e forte cultura aziendale: sono questi alcuni dei fattori che hanno consentito alla Svizzera di collocarsi al primo posto al mondo per quanto riguarda l'indicatore generale della competitività.¹

Innovazione e ricerca alla base del suo sviluppo

La Svizzera è uno dei paesi più innovativi a livello mondiale i cui punti di forza risiedono principalmente in un sistema di ricerca aperto e attrattivo, nella presenza di capitale intellettuale e nei suoi prodotti di altissima qualità. Non è pertanto un caso se recentemente si sia distinta come paese con il maggior numero di brevetti registrati per abitante nell'area OCSE.²

Investimenti quadruplicati negli ultimi dieci anni

Collocandosi al di sopra della media europea per quanto riguarda gli investimenti in capitale di rischio la Svizzera rappresenta uno dei paesi più sviluppati in questo mercato. Il volume degli investimenti negli ultimi dieci anni è più che quadruplicato, con un afflusso di capitale di rischio dall'estero che regolarmente supera il deflusso di capitale interno, e si attesta a circa 1,5 miliardi di franchi.²

Vicinanza ad investitori qualificati e disponibilità di capitali

Riconosciuta a livello mondiale come leader nell'industria del private banking la Svizzera può vantare la presenza sul suo territorio di importanti investitori istituzionali in grado di rappresentare un interlocutore fondamentale per i gestori di strumenti di investimento alternativi.

In quale contesto regolamentativo lavora un private equity manager?

Quadro normativo allineato ai più importanti mercati internazionali

Il contesto regolamentare elvetico in materia di gestione di fondi alternativi è allineato e paragonabile sia dal punto di vista della struttura che dei contenuti a quello europeo e statunitense. Recenti aggiornamenti normativi garantiscono infatti agli operatori di poter operare sui propri mercati di riferimento potendo contare su di un sistema moderno e compatibile con i più importanti ordinamenti presenti a livello internazionale.

La funzionalità e la trasparenza del mercato sono garantite dalla presenza dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA).

Semplicità garantita da un numero limitato di leggi di riferimento

Tutti gli operatori devono svolgere la propria attività nel rispetto della Legge federale contro il riciclaggio di denaro. A questa si aggiunge la legge di riferimento per i gestori di fondi, ovvero la Legge federale sugli investimenti collettivi di capitale (LICol), da osservare a seconda del tipo di attività svolta e dei valori patrimoniali gestiti.

In Ticino, nel caso in cui un gestore di un fondo sia anche gestore patrimoniale, deve essere osservata la legge cantonale sull'esercizio delle professioni di fiduciario (LFid).

Differenti forme giuridiche a disposizione dei gestori patrimoniali di investimenti collettivi di capitale

Possono essere gestori patrimoniali di investimenti collettivi di capitale con sede in Svizzera:

- Le persone giuridiche aventi la forma di Società anonima, di Società in accomandita per azioni o di Società a garanzia limitata
- Le Società in nome collettivo e le Società in accomandita
- Le succursali svizzere di gestori patrimoniali esteri di investimenti collettivi di capitale

¹ Fonte: "Il Capitale di rischio in Svizzera", Dipartimento federale dell'economia DFE (2012)

² Fonte: "EVCA Country Report 2012", EVCA (2012)

Necessità per i gestori di ottenere l'autorizzazione da parte dell'Autorità di vigilanza (FINMA) con alcune importanti eccezioni

Chiunque gestisce, custodisce o distribuisce a investitori non qualificati investimenti collettivi di capitale necessita di un'autorizzazione da parte della FINMA.

Per l'ottenimento dell'autorizzazione i gestori devono fornire alcune garanzie finanziarie, in particolare sono previste delle soglie minime per quanto riguarda il capitale sociale e determinate disponibilità di mezzi propri.

Esclusione dall'obbligo di autorizzazione

Non tutti i gestori sono soggetti all'autorizzazione da parte della FINMA. Sono infatti esclusi i gestori i cui investitori sono qualificati e che gestiscono valori patrimoniali inferiori ai 100 milioni di franchi (se sono asset liquidi incluso l'effetto leva) o 500 milioni di franchi (se sono asset liquidi escluso l'effetto leva).

Regole ben definite per chi vuole distribuire i propri prodotti sul mercato

È considerata distribuzione ogni offerta e pubblicità di investimenti collettivi di capitale che non si rivolga esclusivamente a investitori qualificati.

In alcuni casi (contratti di consulenza, contratti di gestione patrimoniale con intermediari finanziari e contratti di gestione patrimoniale con gestori patrimoniali indipendenti) la messa a disposizione di informazioni e l'acquisizione di investimenti collettivi di capitale non viene considerata distribuzione.

Distribuzione di investimenti collettivi di capitale esteri

Investitori qualificati. Gli investimenti collettivi di capitale esteri distribuiti unicamente a investitori qualificati non necessitano di alcuna approvazione, ma devono adempiere a determinati requisiti, tra cui la designazione di un rappresentante e un ufficio di pagamento per le quote distribuite in Svizzera. Chi distribuisce deve essere inoltre soggetto a una vigilanza adeguata in Svizzera o nello Stato di sede. La definizione di investitore qualificato include, tra gli altri, la categoria di privato facoltoso per i soggetti con un patrimonio superiore ai 500 mila franchi.

Investitori non qualificati. La distribuzione in Svizzera o a partire dalla Svizzera di investimenti collettivi di capitale esteri a investitori non qualificati necessita dell'approvazione preventiva della FINMA. Il rappresentante deve pertanto sottoporre i relativi documenti determinanti, tra cui il prospetto di vendita, lo statuto o il contratto del fondo.

Diverse alternative per chi vuole costituire un fondo svizzero

La legge federale sugli investimenti collettivi di capitale prevede diverse opportunità in merito alla costituzione di un fondo, distinguendo tra:

- Fondo contrattuale di investimento o Società di investimento a capitale variabile per gli investimenti collettivi aperti
- Società in accomandita per investimenti collettivi di capitale (Swiss limited partnership) o Società di investimento a capitale fisso per gli investimenti collettivi chiusi

§ Leggi di Riferimento

- Legge federale del 10 ottobre 1997 relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo nel settore finanziario (Legge sul riciclaggio di denaro, LRD)
- Legge cantonale del 1° dicembre 2009 relativa all'esercizio della professione di fiduciario (LFid)
- Legge federale del 23 giugno 2006 (Stato 1° giugno 2013) sugli investimenti collettivi di capitale (Legge sugli investimenti collettivi, LICol)
- Ordinanza del 22 novembre 2006 (Stato 1° marzo 2013) sugli investimenti collettivi di capitale (Ordinanza sugli investimenti collettivi, OICol)
- Ordinanza dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari del 21 dicembre 2006 sugli investimenti collettivi di capitale (Ordinanza FINMA sugli investimenti collettivi, OICol-FINMA)

Qual è il regime di tassazione previsto?

Tassazione tra le più competitive a livello europeo

Il regime fiscale cui è sottoposto un gestore di fondi di private equity varia in funzione di come è strutturata giuridicamente la sua attività. A livello cantonale e federale non esistono direttive che prevedono un trattamento speciale dei gestori di fondi di investimento alternativi, per i quali vigono le norme applicabili agli altri contribuenti.

Dialogo con l'Autorità fiscale cui si affianca la flessibilità e l'efficienza del sistema fiscale svizzero

La notevole flessibilità del "Sistema Ticino" consente al nuovo contribuente di entrare in contatto con l'Autorità fiscale e valutare la propria posizione contributiva determinando una soluzione ad hoc in accordo tra le parti. Ciò significa che, nel complesso, i gestori potranno beneficiare di un regime fiscale molto competitivo rispetto a molte altre realtà europee ed internazionali oltre che della flessibilità ed efficienza che il sistema fiscale elvetico garantisce.

Perché scegliere il Canton Ticino?

Disponibilità di infrastrutture in grado di facilitare gli spostamenti

Oltre alla disponibilità di mezzi pubblici che permette di spostarsi agevolmente all'interno del Cantone e in tutta la Svizzera, il Ticino si è dotato di un aeroporto da cui si possono raggiungere facilmente le principali capitali europee e può contare sulla vicinanza di Milano Malpensa per le destinazioni internazionali.

Presenza di nicchie di eccellenza

Ai settori "storici" dell'elettronica, della meccanica e del life science si sono affiancati nel corso degli anni nuovi settori emergenti quali quello della moda e delle energie rinnovabili grazie all'insediamento di importanti aziende multinazionali che hanno reso il Ticino un punto di riferimento a livello internazionale.

Tessuto imprenditoriale tra i più importanti d'Europa

Il Ticino ospita circa 20'000 realtà imprenditoriali a cui si sommano le 800'000 presenti in Lombardia: questi numeri testimoniano la vivacità del sistema imprenditoriale locale e la possibilità di individuare azienda ad alto potenziale di crescita.

Un bacino di professionisti e infrastrutture a supporto del business

La solidità del comparto finanziario in Ticino ha favorito lo sviluppo di un importante bacino di operatori in grado di offrire servizi in ambito legale, fiscale, assicurativo e ICT cui si affiancano la disponibilità di un aeroporto a soli 15 minuti dal centro di Lugano e di una rete ferroviaria altamente efficiente che consentono di raggiungere rapidamente i principali centri svizzeri e non.

Le informazioni contenute nella presente guida hanno finalità illustrative e devono essere intese unicamente a scopo informativo.

Esse non costituiscono consulenza o servizi di natura giuridica, contabile, professionale o di altro tipo, né sostituiscono tali consulenze o servizi professionali.

Sebbene sia stato fatto ogni tentativo per verificare l'accuratezza della presente guida, Ticino for Finance declina ogni responsabilità di qualsiasi natura per qualsivoglia errore, dichiarazione incorretta, inaccuratezza od omissione.

Foto: © by Ely Riva e Ti-Press